7) adesione del CNPI alla Fondazione Borghi Felici ETS – determinazioni

VISTO lo Statuto della Fondazione Borghi Felici ETS;

VISTA la proposta trasmessa dalla Fondazione al CNPI per l'adesione al Collegio dei Partecipanti;

CONSIDERATO che la Fondazione Borghi Felici ETS persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, promuovendo, tra l'altro, interventi e iniziative nel campo della riqualificazione energetica e sismica degli edifici, della sostenibilità, della valorizzazione dei territori, della formazione, dell'innovazione e della collaborazione tra soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che tali finalità presentano profili di interesse per il sistema delle professioni tecniche e risultano coerenti, per quanto di competenza, con l'attività istituzionale del CNPI volta alla valorizzazione delle competenze professionali dei Periti Industriali, alla qualità tecnica degli interventi, alla sicurezza, alla sostenibilità e alla tutela degli interessi generali connessi all'esercizio della professione;

PRESO ATTO che l'art. 11 dello Statuto della Fondazione prevede la possibilità di attribuire la qualifica di Partecipante anche a persone giuridiche pubbliche che condividano le finalità della Fondazione e contribuiscano alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività, contributi economici o altre forme ritenute opportune;

PRESO ATTO che l'art. 20 dello Statuto attribuisce al Collegio dei Partecipanti l'approvazione delle linee strategiche della Fondazione, funzioni consultive e propositive non vincolanti e, nei casi previsti, la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione;

PRESO ATTO che l'art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, esclude dalla qualifica di ente del Terzo Settore le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nonché gli enti da esse controllati o sottoposti a loro direzione e coordinamento, e che la partecipazione del CNPI alla Fondazione deve pertanto restare estranea a ogni funzione di direzione, coordinamento o controllo dominante;

PRESO ATTO che l'art. 21 dello Statuto riserva al Fondatore Promotore la nomina dell'Organo di Controllo della Fondazione, senza alcun ruolo del Collegio dei Partecipanti in tale nomina;

PRESO ATTO che l'art. 15, lett. i) e j), dello Statuto subordina le modifiche statutarie, le trasformazioni, le fusioni, le scissioni e lo scioglimento della Fondazione alla maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica, e che tale maggioranza, in composizioni del Consiglio di Amministrazione fino a quattro membri, si raggiunge con i soli tre componenti di nomina del Fondatore Promotore, senza il concorso del voto dei Partecipanti;

PRESO ATTO che l'art. 23 dello Statuto devolve ad arbitrato rituale, con sede a Milano, tutte le controversie relative allo Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità;

RITENUTO opportuno che la partecipazione del CNPI sia espressamente delimitata alle attività compatibili con la natura pubblica, le funzioni istituzionali e l'autonomia amministrativa, patrimoniale e finanziaria del Consiglio;

RITENUTO altresì necessario che l'adesione sia accompagnata da adeguati presidi rispetto ai profili di governance della Fondazione sopra richiamati, nonché dalla previa verifica dell'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

a voti unanimi, resi palesi nei modi di legge,

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI

E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

DELIBERA N.341/32 del 2 settembre 2026

1) di approvare l'adesione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati alla Fondazione Borghi Felici ETS, in qualità di Partecipante, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto della Fondazione, con conseguente partecipazione al Collegio dei Partecipanti;

2) di stabilire che la partecipazione del CNPI alla Fondazione è finalizzata esclusivamente al perseguimento di obiettivi coerenti con le proprie funzioni istituzionali e, in particolare, con riferimento a:

- valorizzazione delle competenze professionali tecniche;
- qualità e sicurezza degli interventi sul patrimonio edilizio;
- riqualificazione energetica e sostenibilità;
- transizione energetica e innovazione;
- formazione e diffusione della cultura tecnica;
- tutela del cittadino e qualità dei processi di trasformazione del territorio;
- collaborazione istituzionale con enti pubblici, professioni e altri soggetti coinvolti nei processi di rigenerazione e riqualificazione;

3) di individuare, quale apporto del CNPI alla Fondazione ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, prioritariamente il contributo di natura istituzionale, tecnico-scientifica e professionale, attraverso la partecipazione a tavoli, iniziative, attività formative, studi, progetti e momenti di confronto coerenti con le competenze del Consiglio e della categoria;

4) di precisare che l'adesione disposta con la presente deliberazione:

a) non ha natura onerosa e non comporta automaticamente alcun obbligo di contribuzione finanziaria o patrimoniale a carico del CNPI;

b) non comporta obblighi di garanzia, ripianamento di perdite, copertura di disavanzi, assunzione di passività o altre obbligazioni economiche della Fondazione;

c) non determina alcun automatismo rispetto a futuri contributi, conferimenti o partecipazioni finanziarie anche con riferimento al contributo fissato ai sensi dell'art. 15 lett. e) dello Statuto. Quindi nessun apporto patrimoniale o annuale è dovuto dal CNPI senza sua preventiva e specifica deliberazione;

d) non comporta assunzione di responsabilità per attività, contratti, rapporti commerciali o obbligazioni poste in essere autonomamente dalla Fondazione;

e) in caso di recesso, il CNPI non risponde per le obbligazioni assunte dalla Fondazione, con malleva incondizionata in favore del CNPI da ogni e qualsiasi pregiudizio derivante dall'attività statutaria svolta in costanza di adesione.

5) di stabilire che qualsiasi eventuale successivo contributo economico, conferimento patrimoniale, finanziamento o altra obbligazione economicamente valutabile a carico del CNPI dovrà essere preventivamente sottoposta a specifica e autonoma deliberazione del Consiglio Nazionale, previa verifica della coerenza con le finalità istituzionali e della relativa copertura finanziaria;

6) di precisare che la partecipazione del CNPI alla Fondazione non costituisce, né potrà essere rappresentata come accreditamento commerciale, endorsement, certificazione, preferenza o patrocinio automatico nei confronti del Fondatore Promotore, di singoli operatori economici, imprese, prodotti, servizi o iniziative commerciali eventualmente coinvolti nelle attività della Fondazione;

7) di stabilire che l'utilizzo del nome, del logo e degli altri segni distintivi del CNPI nell'ambito di iniziative della Fondazione resta subordinato a preventiva autorizzazione del Consiglio secondo le proprie procedure interne. Tali condizioni devono essere riportare testualmente nel verbale del CdA della Fondazione e, nel caso, in un accordo operativo o regolamento di partecipazione, ove esistente e adottato;

8) di stabilire che la partecipazione dei rappresentanti del CNPI agli organi o alle attività della Fondazione dovrà avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, prevenzione dei conflitti di interesse e autonomia istituzionale del CNPI;

9) di precisare che il CNPI partecipa alla Fondazione senza esercitare funzioni di direzione, coordinamento o controllo dominante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 2, del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e di quanto richiamato dallo stesso Statuto della Fondazione;

10) di dare atto che, ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, la nomina dell'Organo di Controllo compete in via esclusiva al Fondatore Promotore, e di richiedere che tale circostanza sia accompagnata,

nell'atto di ammissione, da un impegno della Fondazione a garantire un'informativa periodica dell'Organo di Controllo al Collegio dei Partecipanti;

11) di dare atto che le modifiche statutarie, le trasformazioni, le fusioni, le scissioni e lo scioglimento della Fondazione, ai sensi dell'art. 15, lett. i) e j), dello Statuto, sono deliberati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei componenti in carica, maggioranza che il solo Fondatore Promotore raggiunge da solo nelle composizioni ridotte del Consiglio di Amministrazione, e di riservare al Consiglio Nazionale la facoltà di recesso immediato dalla Fondazione, senza necessità di ulteriore delibera integrativa, qualora tali atti siano assunti senza il previo assenso del rappresentante del CNPI, ove presente in Consiglio di Amministrazione;

12) di precisare che l'adesione del Consiglio Nazionale alla clausola compromissoria di cui all'art. 23 dello Statuto è limitata alle controversie di natura patrimoniale connesse al rapporto associativo disciplinato dal presente atto, restando escluse le controversie che investano l'esercizio di funzioni pubbliche del Consiglio o interessi non nella sua disponibilità;

13) di subordinare l'efficacia dell'adesione alla formale presa d'atto, da parte della Fondazione Borghi Felici ETS, del perimetro della partecipazione del CNPI definito con la presente deliberazione, ivi comprese le condizioni di cui ai punti 10, 11 e 12, da recepirsi nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione relativa all'ammissione del CNPI quale Partecipante, nonché alla previa verifica, a cura degli uffici del Consiglio, dell'avvenuta iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La deliberazione del CdA della Fondazione quindi attesta espressamente: a) la natura non onerosa dell'adesione e l'assenza di obblighi contributivi, patrimoniali o di garanzia; b) la durata della qualifica di Partecipante e l'assenza di penali o prestazioni ulteriori non previamente approvate dal CNPI; c) l'inapplicabilità al CNPI di qualsiasi contributo annuale fissato ai sensi dell'art. 15, lett. e), dello Statuto; d) l'assenza di poteri di gestione, indirizzo vincolante o controllo della Fondazione in capo al CNPI; e) il divieto di spendita del nome, del logo e della partecipazione CNPI per finalità commerciali; f) regole di astensione e dichiarazione degli interessi a cura del rappresentante CNPI;

14) di autorizzare il Presidente del CNPI a porre in essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione e a designare, ove necessario, il rappresentante del CNPI presso il Collegio dei Partecipanti.